

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO ENERGETICO

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

PREMESSA

L'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, aveva previsto che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sarebbero state definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

I criteri per identificare le aziende ad alta intensità energetica sono stati ridefiniti con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 5 aprile 2013.

Qui di seguito si forniscono le indicazioni per poter identificare le "imprese a forte consumo di energia" (definite "imprese energivore") e le modalità per poter usufruire delle agevolazioni previste dal decreto in questione.

1. DEFINIZIONE DI "IMPRESA ENERGIVORA"

Sono definite imprese a forte consumo di energia dette anche "imprese energivore", le imprese per le quali nelle nell'annualità di riferimento, si sono verificate le seguenti condizioni:

- a.** abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
- b.** il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia elettrica e gas utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, sia uguale o superiore al 3 per cento;
- c.** il rapporto tra il solo costo di energia elettrica ed il fatturato sia uguale o superiore al 2 per cento.

2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI

Le aziende in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente avranno diritto ad agevolazioni sulla bolletta energetica.

Il decreto in oggetto definisce un doppio regime di agevolazioni che riguardano sia la quota accise che gli oneri di sistema.

2.1 AGEVOLAZIONE QUOTA ACCISE

Avranno diritto ad agevolazioni sulle accise le aziende che, per l'annualità di riferimento, possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
- b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività (elettrici e gas) e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3 per cento.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

2.2 AGEVOLAZIONE RIDUZIONE ONERI GENERALI DI SISTEMA

Le aziende che, fermo restando il requisito dei 2,4 gigawattora di energia utilizzata, abbiano un rapporto tra costo della sola energia elettrica e fatturato uguale o superiore al 2 per cento avranno diritto all'agevolazione sugli oneri di sistema.

In relazione all'indice di intensità elettroenergetica (rapporto tra costo della sola energia elettrica utilizzata e fatturato) sono previste le seguenti percentuali di sconto:

- a) 15% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettroenergetica compreso tra 2% e 6%;
- b) 30% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettroenergetica compreso tra 6% e 10%;
- c) 45% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettroenergetica compreso tra 10% e 15%;
- d) 60% per la classe di utenze energivore con valori dell'indice di intensità elettroenergetica superiore al 15%.

3. MODALITA' OPERATIVE PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Per potere accedere ai benefici previsti, le aziende sono tenute a presentare **entro il mese di ottobre** dell'anno successivo all'annualità di riferimento, una **dichiarazione**, ex art. 47 Dpr 445/2000, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualità di riferimento, si sono verificate le condizioni previste per poter usufruire delle agevolazioni.

La dichiarazione deve essere presentata alla **Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico**, presso la quale è stato istituito l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia.

Tenendo conto che diverse migliaia di imprese potrebbero presentare tale dichiarazione, data la numerosità dei soggetti coinvolti si ritiene opportuno che le richieste d'inserimento nell'elenco delle imprese energivore vengano raccolte e gestite attraverso un sistema informatico accessibile via internet (applicazione web o Web Application). Il link all'applicazione web si trova in una sezione del portale della **Cassa Conguaglio per il settore elettrico**.

Attraverso la suddetta Web Application le imprese richiedenti compileranno ed invieranno la dichiarazione necessaria all'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo energetico. Il processo per la presentazione on-line della dichiarazione si articola in tre fasi principali:

- a) registrazione/autenticazione;
- b) inserimento dati;
- c) blocco inserimento ad una specifica data.

3.1 REGISTRAZIONE/AUTENTICAZIONE

L'impresa potrà effettuare una pre-registrazione inserendo i dati descritti nella parte anagrafica del "Modello FCE R6", quali:

- dati del rappresentante legale o negoziale
- sede legale dell'impresa
- P.IVA

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

- contatto
- telefono
- numero di fax
- indirizzo di posta elettronica certificata.

Inviando i dati sopra indicati, oltre a una password scelta dall'utente secondo criteri di sicurezza, contestualmente arriverà una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito, con una breve descrizione ed un link per completare e validare la registrazione. Per i successivi accessi, l'utente fornirà l'indirizzo e-mail e la password per essere riconosciuto dalla procedura di autenticazione del sistema e quindi accedere alle funzionalità di inserimento dei dati, di seguito definite.

3.2 INSERIMENTO DEI DATI

Completata la fase di registrazione, l'utente potrà autenticarsi all'applicativo e completare la pratica inserendo tutti i dati necessari nella seconda parte dell'allegato "Modello FCE R6"

Per semplificare la fase di inserimento dati, le imprese potranno inserire i dati anche in momenti temporali diversi (purché precedenti al blocco del sistema di cui ai punti successivi) o correggere eventuali dati già inseriti senza dover reinserire tutta la dichiarazione. Fino al salvataggio definitivo i dati provvisoriamente inseriti non verranno presi in considerazione da parte di Cassa, in quanto non ancora inviati ufficialmente.

Il salvataggio definitivo dei dati sarà possibile se e solo se:

- i. l'utente allega il modello in versione pdf firmato digitalmente;
- ii. nel caso non sia disponibile la firma digitale, l'utente effettua la seguente procedura:
 - a) genera il file in formato .pdf tramite apposita funzionalità offerta dal sistema;
 - b) procede alla stampa;
 - c) firma il documento nell'apposita sezione;
 - d) scannerizza lo stesso;
 - e) scannerizza un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o negoziale
 - f) ricarica il file scannerizzato con firma nel sistema mediante funzione di upload;
 - g) carica il file scannerizzato del documento di riconoscimento mediante funzione di upload.

3.3 BLOCCO CENSIMENTO AD UNA SPECIFICA DATA

Il sistema impedirà l'inserimento di dati da parte delle imprese oltre una certa data (**31 ottobre di ogni anno**). Successivamente a tale data, le imprese potranno unicamente accedere al sistema in lettura dei propri dati inseriti e ottenere una ricevuta della propria dichiarazione secondo gli ultimi dati inseriti.

Non saranno consentite rettifiche ai dati forniti dopo la data di blocco, se non per motivi specificamente autorizzati dalla Cassa.

Per il solo anno corrente, si ritiene che il sistema possa essere disponibile per il 15 ottobre 2013 e pertanto, in via eccezionale, si ritiene opportuno prevedere che le dichiarazioni possano essere rese fino al 30 novembre 2013.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

4. TRASMISSIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE ENERGIVORE ALLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI E AGLI ENTI DI CONTROLLO

Le imprese distributtrici devono disporre delle informazioni relative alla classe di agevolazione di ciascuna impresa energivora (in relazione ai diversi livelli dell'intensità elettro-energetica), allo scopo di adeguare opportunamente i processi di fatturazione degli oneri generali.

In via di principio sono possibili due modalità:

- a) l'impresa energivora presenta la ricevuta fornita dal sistema ai propri venditori che trasmettono l'informazione alle imprese distributtrici in relazione ai diversi POD interessati in modo che possano applicare l'agevolazione alla fatturazione degli oneri generali;
- b) la Cassa trasmette alle imprese distributtrici interessate la lista dei POD rilevanti ai fini dell'agevolazione, con l'indicazione per ciascuna impresa della classe di agevolazione a cui la stessa impresa energivora dichiara di appartenere.

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it